



**Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei
territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico
del 21 agosto 2017**



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
D.P.C.M. 1° dicembre 2017**

CONVENZIONE del 16 febbraio 2024

TRA

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2024 al numero 87 (nel seguito anche denominato "**Commissario Straordinario**")

E

L'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito anche denominata "**UTA**"), C.F.: 95105340632, di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (in seguito anche "O.P.C.M.") n. 3920 del 28 gennaio 2011 e s. m. e i., come prorogata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge (in seguito anche "D.L.") 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge (in seguito anche "L.") 6 febbraio 2014, n. 6 e, successivamente e senza soluzione di continuità, dall'articolo 11, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, dall'articolo 14, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, dall'articolo 1, comma 1.120, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 32, comma 7-bis, del decreto legge n. 109/2018 come convertito dalla legge n. 130/2018 e, dall'art. 5-bis del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 come convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, e, da ultimo dall'art.19, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, come convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, pubblicata sulla G.U. n.49 del 27.03.2023, che ha ulteriormente disposto, senza soluzione di continuità, la proroga dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa fino al 31.12.2025, come funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e dal D.P.C.M. 1° dicembre 2017, rappresentata dal Capo dell'UTA, nella persona del dott. Pasquale Loria, ai sensi del D.P.C.M. 17 marzo 2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 1506 del 21 aprile 2023, domiciliato per la carica in Napoli, Via Concezio Muzy - Castel Capuano

di seguito anche "**le Parti**")

PREMESSE

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato “*Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*” (d’ora in avanti “decreto-legge n. 109 del 2018”);

Visto l’articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

Vista l’Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017 con la quale, nel richiamare e recepire i contenuti dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, del decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 21 febbraio 2019, dell’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, dell’ordinanza commissariale n. 22 del 26 maggio 2023, dell’ordinanza commissariale n. 24 del 21 luglio 2023, dell’ordinanza commissariale n. 25 del 12 dicembre 2023, vengono dettate “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017*”, al fine di rendere tale forma assistenziale più aderente all’avvenuto superamento del contesto emergenziale, conformandola all’avvio della fase ricostruttiva;

Visto, in particolare, l’articolo 3 della predetta Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024 del Commissario Straordinario, che designa l’Unità Tecnica Amministrativa (UTA), di cui all’art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018, quale Soggetto Attuatore, in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme, con riguardo all’attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione del CAS e alla liquidazione della relativa spesa, secondo le modalità di svolgimento previste dalla presente Convenzione, da approvarsi con apposito Decreto del Commissario;

Visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

Articolo 2

(Oggetto ed ambito di intervento)

1. La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo ed organizzativo, i rapporti tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017 e l’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, UTA), per l’espletamento delle funzioni di Soggetto attuatore riguardanti l’attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione del “CAS-sisma” e la liquidazione della relativa spesa.

Articolo 3

(Prestazioni dell'U.T.A.)

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, l'UTA subentra al Comune di Casamicciola Terme, quale Soggetto attuatore, nello svolgimento dell'attività istruttoria di verifica della sussistenza e/o permanenza dei requisiti per la concessione del "CAS-sisma", sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'O.C.D.P.C. 476/2017, così come parzialmente integrati e rettificati con l'Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, nell'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa e nella predisposizione del conseguente provvedimento commissariale di autorizzazione al pagamento, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.
2. L'UTA, fino a quando non avrà ultimato l'istruttoria relativa alle dichiarazioni di cui all'art.2, comma 4, dell'Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, da concludersi entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse fissato al 30 giugno di ciascun anno, adotta il provvedimento di liquidazione della spesa e predispone il conseguente provvedimento commissariale di autorizzazione al pagamento, sulla scorta delle risultanze istruttorie attestate dall'ultima determinazione di competenza del Comune di Casamicciola Terme, fatta salva ogni decadenza e/o rideterminazione dell'importo dovuto, ad esito delle verifiche di cui all'art. 5 della presente Convenzione.
3. In relazione alle attività da espletare, l'UTA fornisce le seguenti prestazioni:
 - a. provvede alla dematerializzazione della documentazione trasmessa, in copia conforme, dal Comune di Casamicciola Terme, elencata nel successivo articolo 4 della presente Convenzione;
 - b. effettua l'istruttoria per la verifica della sussistenza/permanenza dei requisiti per l'erogazione del contributo ai nuclei familiari aventi diritto, da aggiornare mensilmente, alla luce delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024;
 - c. predispone la scheda dettagliata, per ogni nucleo familiare, con il calcolo del contributo di autonoma sistemazione, attraverso l'utilizzo del gestionale DESIGNA;
 - d. adotta, mensilmente, un apposito provvedimento di liquidazione della spesa, a firma del Capo dell'UTA o del Dirigente incaricato, da trasmettere al Commissario straordinario;
 - e. predispone, mensilmente, un apposito provvedimento di autorizzazione al pagamento, a firma del Commissario straordinario o di un suo delegato, sulla scorta del provvedimento di liquidazione, di cui alla precedente lettera d);
 - f. predispone gli ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 6103, attraverso l'utilizzo dell'applicativo GEOCOS;
 - g. istruisce e predispone il provvedimento di rideterminazione/revoca/decadenza dal contributo, da adottarsi a cura del Commissario straordinario.
4. Il Capo dell'UTA, per l'assolvimento delle attività connesse al contributo in parola, nell'ambito delle risorse umane di pertinenza, individua un precipuo *Gruppo di supporto* diretto da un *Referente*, con qualifica dirigenziale, che coordinerà direttamente il *Gruppo di supporto* e curerà tutti i rapporti afferenti alla presente Convenzione, i cui nominativi saranno comunicati al Commissario straordinario ed al Comune di Casamicciola Terme.

5. Il *Referente* ed i funzionari del *Gruppo di supporto* dell'UTA, per l'espletamento delle attività indicate al comma 2), lett. c) ed f) del presente atto convenzionale, sono autorizzati ad accedere al gestionale DESIGNA ed all'applicativo GEOCOS.
6. Al fine di una maggiore correttezza amministrativa delle attività delegate, il *Referente* dell'UTA, d'intesa con il Commissario straordinario, potrà organizzare anche delle presenze periodiche operative, proprie e dei membri del *Gruppo di supporto*, nell'isola di Ischia, presso la sede commissariale o presso il Comune di Casamicciola Terme, per un più diretto supporto allo stesso Comune e anche ai diretti beneficiari del "CAS-sisma", con oneri di missione a diretto carico della contabilità speciale di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, intestata al Commissario straordinario.
7. L'Unità Tecnica Amministrativa, per lo svolgimento delle attività sopra indicate, agisce per conto del Commissario straordinario in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679.

Articolo 4

(Supporto del Comune di Casamicciola Terme)

1. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, il Comune di Casamicciola Terme, entro la data del 29 febbraio 2024, trasmette al Commissario straordinario e all'UTA l'elenco dei beneficiari del "CAS-sisma" con l'annessa documentazione relativa al riconoscimento del diritto al contributo, già oggetto di istruttoria da parte del Comune di Casamicciola Terme. La suddetta documentazione viene trasmessa in copia conforme ed è distinta, per ciascun nucleo familiare, come segue:
 - a. modulo CAS autocertificato, presentato al Comune dai richiedenti il contributo per l'autonoma sistemazione;
 - b. ordinanza di sgombero ed esito dell'inagibilità dell'abitazione (scheda AeDES);
 - c. allegato "A" dell'applicativo DESIGNA, contenente l'elenco aggiornato di tutti i beneficiari, i pagamenti effettuati ad ogni nucleo familiare ed i conferenti codici IBAN;
 - d. eventuali provvedimenti di sospensione del contributo, eventuali contenziosi amministrativi o giudiziari in essere, riferendone esiti e stato del procedimento;
 - e. attestazione del nesso di causalità tra il contributo erogato e l'evento calamitoso;
 - f. attestazione che i nuclei familiari che beneficiano del CAS non usufruiscono di altre forme di assistenza abitativa;
 - g. ogni altra documentazione utile (a titolo esemplificativo: istanze di aggiornamento, controlli e verifiche sulle autocertificazioni, forme di partecipazione procedimentale, etc.).
2. Il Comune di Casamicciola Terme comunica, tempestivamente, all'UTA ogni altra situazione di fatto ovvero le risultanze documentali ritenute utili e pertinenti ai fini dell'applicazione dell'Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, ivi comprese le comunicazioni circa gli elementi che possono incidere sulla consistenza e/o sulla decadenza dal CAS.
3. Per le attività di cui sopra, il Comune di Casamicciola Terme indica il nominativo di un proprio *Responsabile comunale del CAS* che garantisce il corretto e tempestivo flusso informativo/documentale, assicurando il raccordo delle attività svolte dall'UTA, in qualità di Soggetto attuatore, con quelle svolte dal predetto Comune.

Articolo 5

(Erogazione contributi autonoma sistemazione)

1. Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, a far data dal mese di marzo 2024, con proprio decreto, predisposto dall'UTA, eroga ai nuclei familiari del Comune di Casamicciola Terme la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta, in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, il contributo di autonoma sistemazione (CAS sisma), a valere sulla contabilità speciale n. 6103 intestata al medesimo Commissario.

Articolo 6

(Verifiche)

1. L'UTA controlla, a campione, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, con cadenza semestrale, in misura non inferiore al 50% del numero complessivo delle domande, attraverso la verifica delle autodichiarazioni rese, entro il 30 giugno di ciascun anno, dai beneficiari.
2. Per l'espletamento dei controlli di cui al precedente comma 1, l'U.T.A. potrà procedere alle opportune verifiche, anche avvalendosi delle banche dati delle diverse PP. AA., ivi incluse quelle del Comune di Casamicciola Terme, con particolare riferimento alle utenze domestiche e della TARI. All'uopo, potranno essere stipulati apposite convenzioni/accordi dal Commissario straordinario, o previa apposita delega commissariale, direttamente dall'UTA.
3. Laddove, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'indebita percezione, in tutto o in parte, del contributo liquidato in favore del beneficiario, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento, predisposto dall'UTA, di rideterminazione/revoca/decadenza del contributo ed assume le conseguenti iniziative volte al recupero delle somme erogate.

Articolo 7

(Ulteriori disposizioni in materia di Contributo per l'autonoma sistemazione)

1. Il Commissario straordinario, in forza dei poteri di indirizzo e direttiva allo stesso spettanti, provvede ad adottare ogni opportuna istruzione operativa, direttiva, circolare e/o ogni altro provvedimento idoneo a garantire la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano l'applicazione del "CAS-sisma". Per l'effetto, l'UTA e il Comune di Casamicciola Terme, nell'assolvimento dei compiti assegnati, sono tenuti al rispetto delle disposizioni presenti nei provvedimenti puntualmente richiamati in premessa e di ogni atto che il Commissario straordinario riterrà di adottare, anche al fine di assicurare una puntuale applicazione dell'istituto del CAS sisma, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione ed ai previsti casi di decadenza.

Articolo 8

(Implementazione del supporto diretto dell'UTA)

1. Per eventuali esigenze organizzative e gestionali della Struttura commissariale di pertinenza, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018, l'UTA potrà implementare

l'attuale attività di supporto nell'ambito della gestione delle risorse umane comunque a disposizione del Commissario straordinario, sulla scorta di precipe richieste, previamente e direttamente concordate tra il Commissario straordinario e il Capo dell'UTA.

Articolo 9

(Decorrenza, durata e pubblicità della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di approvazione della stessa con decreto del Commissario Straordinario, con durata fino al 31.12.2024, salvo ulteriore proroga della Struttura Commissariale e sarà pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali.

Articolo 10

(Privacy)

1. Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal GDPR - Regolamento 2016/679 e ss. mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente.

Articolo 11

(Controversie)

1. Nel caso di contestazioni di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra parte l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre stragiudizialmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12

(Responsabile della Convenzione)

1. Il Commissario Straordinario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione e vigila sulla corretta applicazione della stessa, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Il *Referente di Convenzione* (anche *R.d.C.*) dell'Unità Tecnica Amministrativa è individuato nel Dirigente Amministrativo, dott. Giuseppe Fusco, che curerà direttamente i rapporti con il Commissario straordinario, sulla base delle precipe direttive impartite dal Capo dell'UTA.

Articolo 13
(Disposizioni Finali)

1. In caso di sopravvenienze normative o di fatto che non rendano più di interesse la prosecuzione delle attività convenzionalmente previste, il Commissario straordinario o il Capo dell'UTA si riservano la possibilità di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri e con congruo preavviso.

La presente Convenzione viene stipulata, a pena di nullità, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221.

Il Commissario Straordinario
(On. le Avv. Giovanni Legnini)

Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa
(Dott. Pasquale Loria)